



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere, relatore
dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
dott. Michela Muti	Referendario

nella Camera di consiglio del 24/01/2017

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione.

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche.

Visto la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo".

Vista la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n. 8/CONTR/2010.

Vista la legge regionale n. 1/2007, istitutiva del consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 21 del 28 settembre 2012, relativo all'insediamento del Consiglio delle autonomie locali con decorrenza dal 1 ottobre 2012;

Vista la nota prot. 4613 dell'11 ottobre 2016 (prot.3541 in arrivo del 18/10/2016), con la quale il **Comune di Monterosso Calabro (VV)** ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

Vista l'ordinanza n. 28/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il Consigliere Massimo Balestieri, relatore.

FATTO

Il Comune di Monterosso Calabro ha chiesto il parere della Sezione di controllo in ordine all'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare se *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate, alla data del 31/12/2010, al trattamento accessorio del personale debba, comunque, considerarsi quale vincolo insuperabile anche nell'ipotesi in cui il relativo importo sia stato sottostimato ovvero se, al contrario, in presenza di una simile circostanza, può ritenersi legittima, in riferimento alle annualità successive, una contrattazione dei fondi per importi rideterminati, ma superiori, sempre nella misura in cui gli stessi risultino essere iscritti nelle carte contabili nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.”*

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare se la richiesta di parere sia soggettivamente ed oggettivamente ammissibile.

Sotto il primo profilo la legittimazione spetta ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, di norma per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

La Regione Calabria ha formalmente istituito il suddetto CAL con legge regionale n. 1/2007, poi costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 28 settembre 2012, e insediato in data 1 ottobre 2012.

Ciò comporta la piena operatività della menzionata disposizione di legge che prevede la legittimazione formale del Consiglio delle autonomie locali alla formulazione - presentazione alla Corte dei conti di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche proprie degli enti locali. Il Consiglio delle Autonomie locali non era operativo alla data della richiesta di parere in quanto, stante la intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. n. 24 del 27/11/2015), a seguito delle elezioni del 17 settembre 2016, il Consiglio delle Autonomie locali è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria n. 15 del 10 ottobre 2016 e si è insediato il 24 ottobre 2016.

Tanto premesso, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, atteso che il soggetto istante, ossia il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro, rientra nella categoria di soggetti cui è riconosciuta la legittimazione attiva.

Occorre, ora, esaminare se la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile.

Sotto il profilo oggettivo, va precisato, preliminarmente, che il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato e chiarito con la delibera n.54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti. Considerato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, l'oggetto dell'attività consultiva è circoscritto alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

E' stato, altresì, precisato che ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario alla "contabilità pubblica", possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Tra tali materie rientrano, ad esempio, quella concernente la spesa per il personale e quella riguardante le assunzioni (delibera n.54/CONTR/2010).

La funzione consultiva non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti ed oggetti di portata generale e non deve rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame da parte delle stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi magistratuali.

Occorre, quindi, l'attinenza della richiesta con la materia della contabilità pubblica e il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito di modo che il parere non vada a incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi. Risultano, pertanto, inammissibili le richieste concernenti casi o atti specifici al fine di escludere una ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente e una compartecipazione alla amministrazione attiva dello stesso.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione ritiene che il quesito sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica ed abbia i necessari caratteri della generalità ed astrattezza.

Pertanto esso è oggettivamente ammissibile.

Nel merito il Comune ha chiesto il parere della Sezione in ordine alla possibilità di superare i limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L n. 78/2010 per il trattamento accessorio del personale, qualora nel 2010 il relativo importo sia stato sottostimato.

La suddetta norma così dispone:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

La norma è stata già oggetto di esame da parte della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, che, con la delibera n. 51/2011, hanno rilevato quanto segue: *“La ratio del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

Con la suddetta pronuncia la Corte ha chiarito che la norma è di stretta interpretazione e che, ai fini del calcolo del tetto di spesa, occorre sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate alla progettazione interna ed alle prestazioni professionali dell'avvocatura interna.

Con la delibera n. 26/2014 la Sezione delle autonomie ha ribadito che la norma è inserita *“nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata”.*

Ciò posto, la Sezione ritiene che il riferimento contenuto nella norma all'importo dell'anno 2010 per la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio degli anni successivi costituisca un vincolo non superabile. Al contrario sarebbe, infatti, agevole per gli enti sottrarsi alla suddetta disciplina, sostenendo che il relativo importo sia stato sottostimato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Calabria

DELIBERA

il rilascio del parere nei termini suindicati.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente delibera al Sindaco del Comune di Monterosso Calabro (VV).

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017.

Il Magistrato Estensore
f.to dott. Massimo BALESTIERI

Il Presidente
f.to dott. Tommaso SALAMONE

Depositata in segreteria il 26 gennaio 2017

Il Direttore della segreteria
f.to dott.ssa Elena RUSSO